



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10/11/2005

Bollettino regionale

RICORSO del 19 ottobre 2005, n. 85

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 85

depositato il 19 ottobre 2005

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia

contro

la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

per la declaratoria
dell'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9 dell'11 agosto 2005 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005 recante "Moratoria per Le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica. "

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 ottobre 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la legge in esame la regione Puglia sospende, fino alla definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino e non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative, presentate successivamente al 31 maggio 2005, per la realizzazione di impianti eolici, con esclusione di quelli di microgenerazione a unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria all'autoconsumo, nonché degli impianti di piccola taglia, definiti dalla legge stessa attraverso la specificazione della loro potenza massima.

La legge presenta vizi di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 1 e collegato comma 3, e viene impugnata per i seguenti

motivi:

1) le disposizioni regionali si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, al cui rispetto è tenuta la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Costituzione. Tali principi sono disciplinati nell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, che dà attuazione alla direttiva 200/177/CE, dichiara di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, (nonché le opere e le infrastrutture connesse, indispensabili per la loro realizzazione) e prevede il rilascio entro un termine predefinito di un'autorizzazione unica da parte della Regione, nel rispetto della normativa ambientale e di tutela paesaggistica e storicoartistica.

2) considerato che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fra le quali è annoverato l'eolico) è obiettivo perseguito dallo Stato in attuazione di impegni internazionali, (Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120) e comunitari, (direttiva 2001/77/CE, attuata con il citato decreto legislativo n.387 del 2003), impegni di cui è responsabile lo Stato nei confronti degli ordinamenti internazionale e comunitario, la norma regionale si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione circa l'obbligo di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario e lede la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea, di cui all'art. 117, comma 2, lettera a) della Costituzione;

3) Considerato che il produrre energia mediante fonti rinnovabili, quali quella eolica, è esigenza finalizzata dalla legge nazionale alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente, la Regione Puglia, imponendo una moratoria sulla realizzazione di determinati impianti di energia eolica, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

4) La Regione Puglia subordinando la realizzazione di impianti eolici di produzione di energia elettrica alla approvazione di un Piano regionale, incide indebitamente ed unilateralmente nel complessivo sistema elettrico nazionale, introducendo misure particolari di sfavore atte ad incidere sullo sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili di derivazione eolica, frapponendo ostacoli al libero accesso nel settore dell'energia e creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione dell'energia. Al contrario l'interesse nazionale nel settore energetico impone di ridurre la dipendenza e la vulnerabilità del sistema anche attraverso la diversificazione delle fonti e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione regionale, quindi si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Costituzione e con gli indirizzi legittimamente assunti nella legislazione statale di settore.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9 dell'11 agosto 2005 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005, recante: "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica" con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la Regione Puglia faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, lì 6 ottobre 2005

Avv. Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
